



DISCIPLINARE UTILIZZO RETE WI-FI

Premessa :

il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania riconosce l'utilità delle informazioni derivabili dalla rete Internet per il soddisfacimento delle esigenze professionali dei Sigg. Avvocati . Per questo l'Ordine ha inteso istituire la procedura gratuita di erogazione del servizio Internet Wireless per consentire ai professionisti l'accesso gratuito tramite hotspot Wi-fi su alcuni punti fisici nel Tribunale di Vallo della Lucania .

Il COA Vallo ha scelto di rendere usufruibile tale servizio senza limite temporale per utente, senza tuttavia perseguire il fine di porsi in concorrenza ai normali servizi commerciali di connettività internet a pagamento. Tale servizio denominato "hotspot Wi-fi" è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 1

Finalità del servizio

1. Il servizio "hotspot wi-fi" consente la connessione temporanea alla rete internet in aree interne del Tribunale di Vallo della Lucania mediante l'utilizzo della tecnologia wireless.
2. Il servizio è promosso dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ed è finalizzato alla diffusione delle conoscenze tramite l'uso di nuove tecnologie; alla facilità dell'attività professionale forense ,in particolar modo ricerca e documentazione; all'incremento di accesso ai servizi e all'informazione da parte dei professionisti.
3. All'interno del Tribunale il servizio è attivo in diversi punti, dislocati su tutto il piano terra e primo piano lato ingresso principale. Eventuali nuovi punti verranno puntualmente individuati successivamente
4. Per espressa scelta dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania il servizio WiFi è stato istituito per consentire ai professionisti di poter utilizzare gratuitamente una risorsa già presente in diversi Consigli (nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità pubbliche del servizio)

5. Il sistema non fa altresì parte di altre reti

Articolo 2

Accesso al servizio

1. L'accesso è riservato esclusivamente a maggiorenni.

Articolo 3

Requisiti tecnici per accedere al servizio

1. Possono accedere al servizio tutti coloro che dispongono di: - computer portatile, palmare o telefono cellulare di nuova generazione dotato di interfaccia wi-fi, 2,4 GHz 802.11 b/g - browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, etc. ...) - configurazione di rete in dhcp

2. Il servizio non prevede: - il supporto tecnico da parte del personale dell'ente; - l'utilizzo di prese di corrente per caricare la batteria del computer portatile, palmare o telefono cellulare; - il servizio di stampa.

Articolo 4

Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio è consentito a seguito di apposita richiesta della password presso la segreteria del Consiglio ed è gratuito.

2. L'attivazione viene effettuata liberamente e direttamente dall'utente presso il raggio dei punti hot spot attivi e non necessita di inserire i propri dati, numero di cellulare personale e password.

3. Al servizio di "HotSpot WiFi", è consentito, per uno stesso account, connettere contemporaneamente più di un dispositivo.

Articolo 5

Tempi per l'utilizzo e decadenza

L'account sarà utilizzabile per più connessioni senza limiti temporali

Articolo 6

Obblighi dell'utente

1. L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione internet tramite il servizio hotspot wi-fi.
2. Le credenziali di accesso al servizio, che l'utente ha l'obbligo di custodire al fine di evitarne anche il temporaneo utilizzo da parte di altri, sollevando il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania da ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri, sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone.
3. In caso di smarrimento delle credenziali d'accesso l'utente potrà informare la segreteria del COA
4. L'utente del servizio è tenuto a:
 - a) riconoscere che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania e il gestore del servizio non sono in alcun modo responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, nonché per le problematiche legate alla velocità di connessione/navigazione alla rete;
 - b) assumersi la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio per il contenuto dei messaggi trasmessi;
 - c) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.
5. L'utente durante l'utilizzo del servizio non può:
 - a) scaricare (download) file audio e video (soggetti a copyright);
 - b) inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo agli altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spanning);
 - c) svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
 - d) usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rilevare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografici o a compromettere la rete in qualsiasi modo;
 - e) svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
 - f) effettuare azioni che possano disturbare gli altri utenti della rete WiFi pubblica e degli spazi pubblici in cui la rete è utilizzabile (visualizzazione di immagini che possano disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali ecc.);

6. Durante l'utilizzo del servizio è vietato accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, etc.).

Articolo 7

Obblighi del fornitore del servizio

La società che gestisce l'infrastruttura ed il servizio, ottempera ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di codice delle comunicazioni elettroniche e antiterrorismo. Nello specifico è tenuta all'applicazione del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni della Legge 31 luglio 2005 n. 155, del Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, alla Direttiva Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006), il relativo D.Lgs. di attuazione n. 109 del 30 maggio 2008 e la legge di conversione n. 102/2011 del decreto Milleproroghe n. 225/2010.

Art. 8

Assistenza

1. Il servizio Wi-fi è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base.
2. Gli operatori COA non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio.

Art. 9

Monitoraggio delle attività

1. Attraverso apposito software, la società che gestisce l'infrastruttura del servizio, ha modo di visualizzare in ogni momento la lista dei dispositivi attivi nonché di consultare i log di connessione degli utenti, conservati ed associati alle identità dei rispettivi utilizzatori secondo le modalità previste dalle normative citate dall'articolo 7.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ha modo di poter visualizzare tutti gli utilizzatori accreditati al servizio. La Società fornitrice dell'infrastruttura che consente la connessione WiFi a Internet è responsabile della memorizzazione e conservazione dei log di connessione degli utenti secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia.
3. Qualora richiesti, i dati acquisiti saranno resi disponibili dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania e dalla Società fornitrice dell'infrastruttura che consente la connessione WiFi a Internet agli uffici di

Polizia postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Articolo 10

Sanzioni

1. In caso di violazioni particolarmente gravi – salva la perseguibilità penale e la contestuale applicabilità delle sanzioni previste dalla legge, il Responsabile del Servizio Gestioni Informatiche dell'Ente, la Società che gestisce l'infrastruttura ed il servizio possono disporre la sospensione o l'esclusione dell'accesso al servizio.

Articolo 11

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Non appena entrerà in vigore ne verrà data ampia pubblicità presso albo del COA ed il relativo sito istituzionale